



Dicastero amministrazione generale

Servizi centrali

Servizio cancelleria

Piazza Nosetto 5

6500 Bellinzona

T +41 (0)58 203 10 00

F +41 (0)58 203 10 20

cancelleria@bellinzona.ch

## Interpellanza 35/2021

### Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

Premessa:

Si fa notare che dal 2017 questa è la quarta, tra interrogazioni e interpellanze, con complessive **35 domande** tutte sul medesimo oggetto.

Si rimanda perciò anche in questa sede alle premesse e alle risposte già fornite nell'ambito dei precedenti atti (14/2017, 15/2018, 299/2021).

**1. Perché il Municipio nella risposta alla domanda 1 della nostra precedente interpellanza ha omesso di citare la licenza edilizia del 12 novembre 2014?**

Le decisioni di licenza indicate sono quelle inerenti all'edificazione in corso, esattamente come indicato nella risposta alla stessa domanda. Vi sono stati anche altri progetti e decisioni precedenti (pure già indicati), ma questi non concernono l'attuale edificazione.

**2. Il Municipio e l'Ufficio tecnico comunale erano a conoscenza delle censure decise dal CdS e confermate da Tram e TF proprio su questioni paesaggistiche e di protezione dei beni culturali?**

Sì, con la premessa indicata nella risposta precedente.

**3. Nel caso dell'ultima licenza edilizia rilasciata il 15 maggio 2020, può dire il Municipio di chi era la competenza di valutare la conformità ai criteri per un inserimento paesaggistico ordinato e armonioso, così come di valutare il rispetto delle norme della zona di protezione dei beni culturali, nella quale il mappale è inserito? Cantone o comune e in particolare quali uffici?**

Nel caso specifico, le valutazioni di merito circa l'inserimento ordinato e armonioso ai sensi della Lst, così pure quelli definiti dalle NAPR (Elemento naturale protetto) sono prevalentemente comunali, mentre per quanto riguarda il perimetro di rispetto dei Beni culturali d'importanza cantonale è anzitutto di competenza cantonale, com'è stato indicato nella risposta n. 5 della precedente interpellanza.

**4. Può il Municipio, dal momento che non aveva risposto nell'ultima interpellanza, riportare fedelmente le valutazioni/considerazioni che UPN, UBC o eventualmente l'ufficio comunale competente hanno formulato nelle LE del 24.08.2016 risp. 01.01.2017, 03.04.2018, 13.08.2018 e del 15.05.2020 sulla conformità dei progetti alle norme di protezione paesaggistica, naturale e dei beni culturali?**

Si riportano di seguito quelle dei servizi cantonali citati (tutte dell'UNP) indicate nei relativi preavvisi cantonali:

- 24.08.2016 (16-0077) costruzione 2 case bifamiliari con piscina (lato nord-est);  
Paesaggio  
*Abbiamo esaminato la domanda in oggetto alla luce dei disposti della Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) e relativo Regolamento di applicazione, entrati in vigore il 1° gennaio 2012. La Lst dà facoltà al Cantone di applicare il principio dell'inserimento ordinato ed armonioso nel paesaggio nell'esame delle autorizzazioni a costruire riguardanti progetti edilizi fuori dalle zone edificabili, nei nuclei, nelle rive dei laghi e all'interno dei paesaggi d'importanza federale e cantonale, nonché nelle zone edificabili se il progetto comporta un impatto paesaggistico significativo (progetti di case a gradoni o case a torre, Piani di quartiere o interventi che interessano superfici maggiori a 2000 m2). Per tutti gli altri casi tale compito è dato al Comune.  
Ne consegue che l'applicazione dei dispositivi della LST relativi all'inserimento paesaggistico spetta, nel caso specifico, al Comune.*  
Natura  
*L'elemento naturale protetto a PR (boschetto) andrà preservato.*
- 01.09.2017 (17.0368) costruzione di 2 case bifamiliari con piscina (lato sud-est);  
*L'elemento naturale protetto a PR (boschetto) andrà preservato.  
Si precisa che l'applicazione dei disposti della legge sullo sviluppo territoriale relativi all'inserimento paesaggistico spetta, nel caso specifico, al Municipio.*
- 03.04.2018 (18.0105) variante licenza 17.0368 (diverse suddivisioni interne);  
*L'elemento naturale protetto a PR (boschetto) andrà preservato.  
Si precisa che l'applicazione dei disposti della legge sullo sviluppo territoriale relativi all'inserimento paesaggistico spetta, nel caso specifico, al Municipio.*
- 13.08.2018 (18.0415) variante licenza 16-0077 (diverse suddivisioni interne);  
(nulla)
- 15.05.2020 (19.0468) variante alle licenze 16-0077, 17.0368, 18.0105 e 18.0415, costruzione 4 case di 3 appartamenti con autorimessa sotterranea in comune;  
*L'elemento naturale protetto a PR (boschetto) deve essere preservato.*

**5. Come mai gli avvisi di pubblicazione non riportano più chiaramente intenti e scopi dei progetti?**

Gli avvisi di pubblicazione riportano tutte le indicazioni secondo il Regolamento di applicazione della Legge edilizia.

- 6. Alla luce delle valutazioni/considerazioni formulate o non formulate dai sopracitati uffici cantonali e/o comunali e alla luce di quanto sentenziato dal CdS, Tram e TF su come si applicano le norme di protezione paesaggistica, naturale e beni culturali, il Municipio è sempre ancora convinto che il progetto ora in edificazione sia conforme a tali norme?**

Si vedano le risposte alle domande n. 1 e 2, oltre a quelle della precedente interpellanza.

- 7. Può spiegare il Municipio come in generale gli articoli 29, 30, 31 NAPR sono stati fatti rispettare nel presente progetto in realizzazione?**

Si vedano le risposte alla precedente interpellanza.

- 8. Con questa frammentazione dell'iter procedurale e avvisi di pubblicazione come detto fuorvianti che costringono i cittadini portatori d'interesse da difendere a salti mortali per recarsi ben 5 volte su appuntamento al mal servito ufficio tecnico di Gorduno per poter esercitare il loro diritto con l'eventuale opposizione, non ritiene forse il Municipio che tale diritto venga notevolmente pregiudicato se non quasi impedito?**

Ogni cittadino può per legge presentare le domande di costruzione che ritiene e ogni persona che ne è legittimata a semmai contestarle. L'iter di pubblicazione avviene secondo la Legge edilizia e l'accesso agli atti è sempre garantito 5 giorni su 7, anche al di fuori degli orari dello sportello grazie all'appuntamento telefonico o via e-mail, nell'ultimo anno e mezzo richiesto per ovvie ragioni sanitarie. A ben guardare, in caso di varianti di progetto con nuove pubblicazioni, come nel caso specifico, i momenti per visionare il progetto e inoltrare eventuali opposizioni, rispettivamente ricorsi (semmai anche per contestazioni come quella contenuta nella domanda) di fatto aumentano.

- 9. Ritiene il Municipio che per valutare e ponderare al meglio a livello comunale (qualora la competenza non sia del cantone) la conformità dei progetti alle norme di protezione del paesaggio, della natura e dei beni culturali sia opportuna la creazione di una competente commissione consultiva su questi temi sull'esempi di ciò che ha fatto il comune di Lumino?**

La questione è in effetti già contemplata nel Programma di azione comunale e sarà sviluppata a livello normativo nell'ambito di prossime modifiche dei piani regolatori e rispettive norme di applicazione (NAPR).

- 10. Ciò che è successo come si concilia con la presunta volontà politica del Municipio (espressa anche nel PAC di proteggere le zone collinari dal punto di vista paesaggistico, naturale e dei beni culturali)?**

Le valutazioni di qualsiasi progetto e ad ogni livello devono avvenire secondo le leggi e gli strumenti di pianificazione applicabili al momento della decisione.

- 11. Pensa il Municipio che l'edificazione di questo complesso residenziale possa creare problemi con il mantenimento del label Unesco per i castelli?**

No.